

AVVISO “PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”

QUESTO AVVISO:

- **RICHIAMA L'ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI.**
- **RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI PREVISTA DAL D.LGS.N. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRUZIONI VIGILANZA BANCA D'ITALIA .**
- **NON RIGUARDA LA TRASPARENZA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DA D.LGS.N. 58/1998 (TESTO UNICO FINANZA) E DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONSOB.**

SEZIONE I DIRITTI

Il Cliente ha diritto:

- di **avere a disposizione e di asportare** copia di questo Avviso;
- di **avere a disposizione e di asportare** i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenente una dettagliata informativa sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- qualora la banca si avvalga di **tecniche di comunicazione a distanza**, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- di **ottenere**, prima della conclusione del contratto senza termine e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la banca (ed il Cliente) alla stipula del contratto;
- di **ricevere** un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
- di **ricevere** comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all'anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- di essere **informato** sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali;
- di **recedere** dal rapporto, in caso di variazione sfavorevoli dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro un periodo non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente praticate;
- di **ottenere** a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni;

- e, in particolare, per i contratti di credito al consumo¹, il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:

- di **adempiere** in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all'1% de capitale residuo;
- di **opporre** al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;
- nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di **agire** contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.

SEZIONE II NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del Cliente:

- l'**obbligo**, della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
- l'**obbligo**, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
- l'**obbligo** di consegnare al Cliente, prima della sottoscrizione di titoli strutturati², il relativo foglio informativo;
- l'**obbligo** di consegnare, ai clienti consumatori, prima dell'acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;
- l'**obbligo** di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- l'**approvazione specifica** della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al Cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
- l'**approvazione specifica** delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
- la **previsione**, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
- la **nullità** delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interessi e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge³;
- la **previsione** che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelievo;
- nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la previsione:
 - a. dell'importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni;
 - b. dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti;
 - c. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la banca deve osservare nell'attività di collocamento stessa.

- e, in particolare, per i contratti di credito al consumo, sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:

- l'**indicazione**, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;
- l'**obbligo** di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
- l'**obbligo** di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni e servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
- l'**obbligo** di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito: il massimale e l'eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto;
- l'**applicazione** delle disposizioni previste (dall'art. 1525 c.c.⁴): nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

SEZIONE III PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE⁵

Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della Clientela dell'Ombudsman Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Bancario.

Ogni Cliente può rivolgersi all'**Ufficio reclami** della banca, **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni.

Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'**Ombudsman Bancario**, Organo Collegiale composto di 5 membri, con sede in **Via IV Novembre, 144 - 00187 Roma**.

Il ricorso all'Ombudsman Bancario va presentato **entro un anno** dall'invio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

Le **controversie** per cui è competente l'Ombudsman Bancario sono quelle di valore fino a **€10.000**. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il consumatore.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai **bonifici transfrontalieri**⁶: in questo caso però l'**Ufficio reclami** ha 30 giorni per evadere la richiesta del Cliente.

Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'Ombudsman Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a €50.000, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

NOTE

- 1) Il credito al consumo è una forma di prestito, che la banca accorda per l'acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
- 2) Per "titoli strutturati" si intendono quei titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato.
- 3) In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto).
- 4) Art. 1525 del c.c. (inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà): "nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive".
- 5) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
- 6) Per "bonifico transfrontaliero" si intende un'operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell'Unione europea, che su incarico di un Cliente metta una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l'ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere.

CARTE DI CREDITO

FOGLIO INFORMATIVO

Carta Aziendale
Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003
e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/2003

Aggiornato al
23 Luglio 2009
Foglio Informativo nr. 7

PRODOTTO UTENTE:

Sezione I – Informazioni sulla Banca

Istituto Centrale del Credito Cooperativo – ICCREA BANCA Spa

Sede legale e amministrativa Via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 Roma

E-mail info@iccrea.bcc.it

Codice ABI 08000

Iscritta all'albo delle Banche presso la Banca d'Italia al numero 5251

Gruppo Bancario Iccrea

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 04774801007

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo

Capitale sociale: euro 216.913.200,00 int. vers.

Riserve all'ultimo bilancio approvato (31/12/2008) : euro 66.684.957,00

Dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio

Struttura e funzione economica

Il servizio consente al titolare della Carta – entro massimali di importo prestabiliti contrattualmente – di acquistare beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati nonché di ottenere anticipo di contante presso sportelli ATM e sportelli bancari. Il rimborso delle somme dovute da lui effettuate con la carta in relazione ad ogni invio estratto conto può avvenire a saldo.

Nella Carta sono inclusi servizi aggiuntivi assicurativi e di assistenza.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- possibilità di variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzi in valuta diversa dall'euro;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N, nonché la massima riservatezza nell'uso del medesimo P.I.N.; nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste;
- nel caso di irregolare utilizzo della carte da parte del titolare e di conseguente revoca, da parte dell'Emittente ad utilizzare la carta, i dati relativi alla stessa ed alle generalità del titolare sono comunicati, ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d'allarme interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia.

Sezione III- Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

Tipologia Operazione	Condizione
Quota annuale per prima emissione e rinnovo CartaBCC Corporate	massimo € 100,00
Valuta di addebito estratto conto su c/c bancario numero giorni dalla data di emissione dell'estratto conto	massimo 15
Frequenza invio estratto conto	mensile
Imposta di bollo su estratto conto superiore a € 77,47	€ 1,81
Fido minimo disponibile per Carta	€ 500,00
Spese invio estratto conto mensile per ogni foglio aggiuntivo	massimo € 1,55 massimo € 0,50
Modalità di rimborso	a saldo
Tasso applicato sui pagamenti a saldo - Tasso Annuale Nominale (T.A.N.)	00,00%
Commissione per ogni operazione di anticipo di denaro contante - Presso distributori automatici (ATM) (importo giornaliero minimo € 50,00, massimo € 300,00)	4% con un minimo di € 2,07
- Presso sportelli Bancari autorizzati (importo giornaliero minimo € 50,00, massimo € 500,00)	4% + € 3,00
Spese per la sostituzione carta	massimo € 30,00
Commissione per ogni operazione di rifornimento carburante	massimo € 0,77
Cambio praticato sugli utilizzi in valuta Maggiorazione tasso di cambio applicato dal sistema internazionale VISA e MasterCard (escluse le transazioni effettuate in Euro)	1,75 punti percentuale
Spese per ogni comunicazione all'indirizzo del titolare	massimo € 1,55
Spese relative alla richiesta di evidenze degli utilizzi da parte del Titolare (anche in caso di una sola richiesta)	per anno € 12,91
Spese copia di ogni facciata di documentazione richiesta	massimo € 0,13

Sezione IV - Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio

La Carta di Credito Corporate viene emessa a quei soggetti, amministratori, dipendenti e/o collaboratori i cui nominativi vengono indicati dall'Azienda nel relativo modulo di richiesta di emissione; essa è e rimane di proprietà dell'Emittente.

La Carta ha validità triennale. E' facoltà dell'Emittente, in sede di rinnovo automatico della Carta, prevedere, in presenza di un giustificato motivo, periodicità diverse di validità e di rinnovo, dandone comunicazione al Titolare e per suo tramite all'Azienda, in sede di inoltro della Carta, ai sensi dell'art. 10 delle "Norme che regolano il Servizio Carte di Credito Corporate", ferma la facoltà dell'Azienda medesima di recedere dal presente rapporto ai sensi del citato articolo.

Il Titolare, in solido con l'Azienda, ha l'obbligo di custodire con la massima diligenza la Carta, gli accessori ad essa eventualmente collegati ed il PIN, nonché di vigilare con la massima attenzione e cautela sul buon uso, assolutamente personale, della Carta, rimanendo in difetto responsabile di ogni conseguenza derivante dall'utilizzo di essa da parte di chiunque.

In caso di sottrazione, falsificazione, contraffazione, smarrimento o distruzione della Carta, degli accessori ad essa collegati e del PIN, l'Azienda, in solido con il Titolare sono obbligati a darne immediata comunicazione all'Emittente, con qualunque mezzo.

Il Titolare, in solido con l'Azienda, è responsabile di tutti i danni e pregiudizi che derivino dall'uso illecito o indebito della Carta e, a causa degli eventi di sottrazione o smarrimento, ne risponde entro il limite di 150 (centocinquanta) Euro fino al momento della spedizione della comunicazione di conferma nella forma prevista al precedente comma, salvo che il Titolare abbia agito con dolo o colpa grave o con frode.

È facoltà dell'Emittente o della Banca dichiarare l'Azienda decaduta dal beneficio del termine di rimborso ovvero risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente rapporto, dando all'Azienda stessa e, per suo tramite al Titolare, avviso a mezzo raccomandata o telegramma, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta all'Emittente o alla Banca per qualsiasi titolo, come pure nelle ipotesi di cui in appresso: cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto di lavoro che lega il Titolare all'Azienda; cessazione dell'attività dell'Azienda o sua cessazione a terzi; insolvenza dell'Azienda; utilizzo della Carta in esubero del Plafond; accertamento di protesti cambiari, di sequestri civili o penali, di procedure concorsuali, di provvedimenti restrittivi della libertà personale del Legale rappresentante dell'Azienda, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico dell'Azienda; infedele dichiarazione dell'Azienda sulla propria situazione economica e finanziaria resa al momento della richiesta di rilascio della Carta; mancata comunicazione, nelle modalità di cui all'art. 12 dell'Azienda all'Emittente e alla Banca di ogni variazione relativa alla propria sede, nonché eventuali modifiche della ragione sociale o della forma giuridica dell'Azienda stessa.

L'Emittente o la Banca si riservano la facoltà di recedere dal rapporto, anche senza giusta causa, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'Azienda e, per suo tramite al Titolare; il Titolare in solido con l'Azienda è tenuto a non effettuare ulteriori utilizzi con la Carta e a restituire la stessa debitamente invalidata ed ogni accessorio ad essa eventualmente collegato.

L'Emittente, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. n. 385/1993 e relative norme attuative, nonché successive modificazioni e/o integrazioni, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi, le commissioni, le altre condizioni di contratto e le norme disciplinanti l'utilizzo della Carta, qualora sussista un giustificato motivo (indicato in via esemplificativa, in variazioni di legge, regolamenti, norme amministrative o di vigilanza, motivi di sicurezza o di efficienza, esigenze organizzative, evoluzione degli strumenti elettronici di pagamento, ecc.) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, secondo comma, del codice civile.

In caso di variazioni sfavorevoli all'Azienda, l'Emittente invia alla stessa la relativa comunicazione scritta, con preavviso minimo di 30 giorni, presso l'ultimo indirizzo da questa comunicato. Detta comunicazione potrà consistere in un Documento di Sintesi che aggiornerà quello allegato alle presenti condizioni generali e potrà essere inserita nell'e/c con l'indicazione della data di decorrenza della modifica stessa.

Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione scritta, l'Azienda ha diritto di recedere dal presente rapporto senza penalità alcuna e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nell'ipotesi di recesso l'Azienda e il Titolare hanno l'obbligo, entro la data di efficacia del recesso stesso, di restituire la Carta invalidata, personalmente o a mezzo di raccomandata a/r, direttamente all'Emittente o alla Banca, nonché di adempiere a tutte le obbligazioni nate dal contratto e dall'utilizzo della Carta, antecedenti alla data di restituzione della medesima.

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Carta di credito	<i>Carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi o prelievi di contante senza dar luogo all'addebito immediato delle somme spese o prelevate.</i>
Blocco carta	<i>Blocco dell'utilizzo della carta per smarrimento o furto</i>
Rimissione carta	<i>Rimissione, successivamente al blocco, della carta smarrita o rubata</i>
Cash advance	<i>Anticipo di contante a fronte di carta di credito</i>